



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.22

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di novembre alle ore ventuno e minuti trenta nella sala delle adunanze in Municipio di Canneto Pavese, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'assemblea, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca	Sì
2. Brega Enrica	Sì
3. Bardoneschi Maria Pia	Sì
4. Boldura Lorena	No
5. Cagnoni Marta	Sì
6. Gorini Alice	No
7. Paccioletti Filippo Maria	No
8. Vercesi Alberto	Sì
9. Vercesi Chiara	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Dott. DE LUCA GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Il Segretario, richiesto dal Presidente, illustra i contenuti della presente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente doveva provvedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che questo Ente ha proceduto alla predetta ricognizione con deliberazione di Consiglio n. 25 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex

art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione misure di razionalizzazione”;

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” prevede:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per “partecipazione”: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” (art. 2, comma 1, lett. f);

- per “società”: società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell’Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per “controllo”: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale dell’Ente e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell’Ente competenti;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2018 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- **Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l."**, via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 è operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari a 0,0242%.
La società si occupa di gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue. Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione. La Provincia di Pavia, quale Ente di Governo d'Ambito, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 13.02.2012, ha individuato la forma di gestione del S.I.L., nel c.d. "modello in house", da attuarsi mediante affidamento a Pavia acque s.r.l., ulteriormente specificando i presupposti necessari per il perfezionamento del modello di gestione individuato. La concessione del servizio è stata rilasciata dalla Provincia e quindi non direttamente dal comune. Broni-Stradella Pubblica S.r.l. opera quale società consorziata di Pavia Acque.
La società si occupa altresì, attraverso il modello in house, dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, e spazzamento strade, supportando gli Enti nelle attività di bonifica ambientale.
La società, infine, gestisce ulteriori servizi per altri Comuni.
- **RICCAGIOIA S.C.P.A. TORRAZZA COSTE (PV) VIA RICCAGIOIA 48**, con una quota pari a 0,7800%. In data 28 agosto 2015 l'assemblea straordinaria della società RICCAGIOIA SCPA ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società e metterla in liquidazione con effetto a norma di legge dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, e nominando un solo liquidatore nella persona del signor Giuseppe Chiappalone; la procedura di liquidazione si è conclusa e nel 2019 è stata liquidata la quota residua del capitale sociale spettante.
- **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,785%. La società è stata costituita in data 29/09/2016 sul presupposto che il soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità", risultato ammesso e finanziato da parte della regione Lombardia nell'ambito del "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader», dovesse avere forma di Società a Responsabilità Limitata. Si è provveduto nel 2017 ad un aumento di capitale da 20.000 euro a 50.000 euro non completamente sottoscritto.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- **Pavia Acque S.c.a.r.l.**, tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,0039%). La Provincia di Pavia, quale Ente di Governo d'Ambito, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 13.02.2012, ha individuato la forma di gestione del S.I.L., nel c.d. "modello in house", da attuarsi mediante affidamento a Pavia acque s.r.l., ulteriormente specificando i presupposti necessari per il perfezionamento del modello di gestione individuato. La concessione del servizio è stata rilasciata dalla Provincia e quindi non direttamente dall'ente.
- **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0104%)

- **Aqua Planet Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0230%)
- **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,00003536%)
- **Ascom Fidi Soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0002%)
- **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0006%);

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni da alienare;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2018;
2. di dare atto che alla data del 31.12.2018 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- **Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l."**, via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 0,0242%.
- **RICCAGIOIA S.C.P.A. TORRAZZA COSTE (PV) VIA RICCAGIOIA 48**, con una quota pari a 0,7800%. La procedura di liquidazione si è conclusa e nel 2019 è stata liquidata la quota residua del capitale sociale spettante.
- **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,785%.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- **Pavia Acque S.c.a.r.l.**, tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0039%)
- **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0104%)
- **Aqua Planet Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0230%)
- **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,00003536%)
- **Ascom Fidi Soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0002%)
- **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0006%)

3. di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare;

4. di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. di procedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente, nonché alle comunicazioni e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario
F.to : Dott. DE LUCA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 330 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, li 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to : COLOMBI SANDRA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
divenuta esecutiva in data 29-nov-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario
F.to : Dott. DE LUCA GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario
Dott. DE LUCA GIUSEPPE



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

Delibera Consiglio dell'Unione N.22 del 29/11/2019

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono in data 29/11/2019 ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
TECNICO - Segretario	Favorevole	F.to:Dott. De Luca Giuseppe	
CONTABILE	Favorevole	F.to:Casella Maria Rosa	

BONGIOLATTI MATTEO
Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti

Via Boffalora n. 35
23100 Sondrio
P.IVA n. 00846590149
C.F. BNGMTT75B19F712P

Spett.le
**Unione di Comuni Lombarda
Prima Collina**
Via Casabassa n. 7
27044 Canneto Pavese (PV)

Sondrio, 27 novembre 2019

**PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
SULLA REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1 TUSP**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di novembre, il sottoscritto Dott. Bongiolatti Matteo ha esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente per la redazione del presente parere in quanto una volta effettuata la revisione straordinaria delle partecipate, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Esaminata la bozza di delibera dell'assemblea dell'Unione convocata per il giorno 29 novembre 2019 e premesso che:

- il D.Lgs 19 agosto 2016, n.175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) impone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- in generale l'ente pubblico può mantenere partecipazioni in società esclusivamente in conformità al dettato normativo indicato dall'art. 4 del TUSP;
- l'art. 20 del TUSP prevede la revisione annuale di tutte le partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;
- l'organo di revisione è tenuto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del Tuel ad esprimere in merito proprio parere;
- in virtù della razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi entro il 30/09/2017 l'Ente non ha ricevuto dal MEF nessun richiamo/chiarimento in merito al monitoraggio delle proprie partecipate;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE



L'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, alla data del 31 dicembre 2018, possedeva le seguenti partecipazioni:

DIRETTE

- Broni-Stradella Pubblica Srl per una percentuale pari al 0,0242% del capitale sociale;
- RICCAGIOIA S.C.P.A. in liquidazione per una percentuale pari allo 0,7800 del capitale sociale;
- GAL Oltrepò Pavese Srl per una percentuale pari a 0,785% del capitale sociale;

INDIRETTE

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,0039%);
- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0104%);
- Aqua Planet Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0230%);
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,00003536%);
- Ascom Fidi Soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0002%);
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0006%);


e verificato che la revisione annuale ha portato all'integrale mantenimento di tutte le partecipazioni sopra indicate

IL REVISORE DEI CONTI

per quanto di propria competenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione relativa alla revisione annuale delle partecipazioni così come previsto dal TUSP.

Si raccomanda altresì di procedere tempestivamente alla comunicazione in merito all'esito della ricognizione delle partecipate sia al MEF (mediante portale partecipazioni) che alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato del comma 3 art. 20 Tusp.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Bongiolatti Matteo



Recapiti telefonici:
Tel. 0342/235519
Cell. 347/8856098